

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS)

Roma, 31 marzo 2008

OGGETTO: Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

- 1) il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;
- 2) la successiva Lettera-Circolare M.I. prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;
- 3) Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Pavia relativo all'argomento in oggetto.

Con riferimento agli specifici punti individuati dal Comando si ritiene che:

1. i contenitori distributori installati presso aziende agricole, cave e cantieri non siano compresi al punto 11 della tabella A allegata al D.P.R. 689/59, che si riferisce ad "aziende e lavorazioni" il che presuppone l'esistenza di locali o luoghi di lavoro fissi e circoscritti nei quali si svolgano le operazioni tipiche di attività lavorative con lavoratori subordinati (vedi Circ. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n° 551 del 05/07/1960);
2. gli impianti di cui al D.M. 12/09/2003 possono essere installati solo nelle aziende che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritti alla Camera di Commercio. In tale circostanza i contenitori distributori sono compresi al punto 18 del D.M. 16/02/82 (nota ministeriale P382/4113 del 24/03/2004). Si segnala a tale proposito una diversa interpretazione fornita da uno studio legale, già trasmessa a codesto Ministero con nota Prot. 4477 del 14/04/2004 e che ad ogni buon fine si allega in copia, al fine di acquisirne il relativo parere;
3. si condivide il parere espresso dal Comando in merito, pur consapevoli delle diverse disposizioni emanate con L.C. P322 del 09/03/1998.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dell'utilizzo dei contenitori-distributori mobili e contenitori-distributori rimovibili, soprattutto presso le aziende agricole.

Inoltre in Lombardia, a seguito della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e della Deliberazione Giunta Regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20635, sono state abrogate le disposizioni attuative, a suo tempo emanate, del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59."

In particolare l'art. 12 delle abrogate disposizioni prevedeva che un distributore ad uso privato avrebbe dovuto avere serbatoi interrati, con volume di carburante superiore a 10 m³, escludendo, quindi, i contenitori-distributori rimovibili da tale ambito potendoli dunque considerare dei depositi.

La L.R. 24/04, all'art. 11 relativo ai distributori privati, non pone le citate limitazioni ammettendo la possibilità di utilizzare attrezzature mobili per il rifornimento di mezzi, escludendo comunque le aziende agricole, per cui, di fatto, i contenitori-distributori rimovibili sono da considerare come distributori privati a tutti gli effetti per i quali è previsto il collaudo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale e potrebbero essere installate in tutte le ditte.

Essendovi delle diversità di vedute con i diretti interessati, professionisti e titolari, sull'interpretazione generale sui vari provvedimenti emanati in proposito, con la presente si chiedono alcuni chiarimenti in merito.

Si richiamano brevemente i regolamenti più significativi che si sono succeduti.

Il DM 19/03/90 riporta "È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, ..." dettandone in seguito le condizioni.

Il telegramma circolare 11 aprile 1990 prot. n. 4113/90 avvisa sulla non assoggettabilità dei serbatoi in argomento nei sopraccitati luoghi.

La lettera Circolare prot. n° P322/4113 sott.170 del 9 marzo 1998 informa che l'installazione di tali contenitori-distributori "può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada" individuandole, in tal caso, come attività 15 nell'elenco allegato al DM 16/02/82.

Il decreto 12 settembre 2003, autorizza l'installazione e l'esercizio di tali serbatoi, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m³, per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

È anche importante ricordare che il DPR 547/55, dal titolo "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" prevede all'art. 37 che alcuni impianti e costruzioni, ricadenti nel campo di applicazione del DPR stesso, ossia quelli dove siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 dello stesso DPR, "... devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ...". Tali impianti e costruzioni sono quelli individuati dalle tabelle "A" e "B" annesse al DPR 689/59 nelle quali, al punto 11 della tabella "A", sono compresi i "depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg."

Dal campo di applicazione del DPR 547/55 sono escluse le cave e le ex Ferrovie dello Stato ma non i cantieri e le aziende agricole. Tra l'altro, le cave e le ex Ferrovie dello Stato, pur non essendo soggette ai sopralluoghi di prevenzione incendi, lo sono per l'aspetto progettuale come fissato dalle norme specifiche.

A parere dello scrivente Comando il DM 19/03/90 sarebbe da intendere, oltre che una integrazione dell'art. 82 del DM 31/07/34, come recita la prefazione agli articoli, anche una deroga in via generale, per l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili (soprattutto per l'aspetto riguardante l'interramento dei serbatoi), a quest'ultimo decreto ed alla Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante, come riportato sempre nella premessa nella quale è richiamato l'art. 21 del DPR 577/82 attinente l'istituto della deroga (prima della sua abrogazione da parte dell'art. 9 del DPR 37/98 e l'art. 6 dello stesso DPR trasferisse tale istituto alle Direzioni Regionali VV.F.).

Tale decisione è comprensibile in quanto nei luoghi indicati dal decreto si avrebbero delle difficoltà ad interrare il serbatoio o ad utilizzare distributori mobili della capacità massima di 300 litri, come previsto dall'art. 82 del DM 31/07/34.

L'interpretazione di tali norme pone sostanzialmente tre dubbi:

- 1) se tali contenitori-distributori siano soggetti a controlli di prevenzione incendi presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, qualora in presenza di lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55;
- 2) se gli impianti, di cui al decreto 12 settembre 2003, possano essere installati presso tutte le aziende, se ad uso privato, o soltanto in quelle che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e se, in quest'ultimo caso, debbano essere individuate come attività 15 o 18;
- 3) se tali impianti, qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti, debbano essere individuati come attività 15 o come attività 18 delle attività comprese nell'elenco allegato al DM 16/02/82;

Per quanto sopra, il Comando ritiene che:

- 1) tali contenitori-distributori siano soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora installati in luoghi ove prestino la propria opera i lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55 in quanto l'attività ricade al punto 11 de DPR 689/59.

In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo dei contenitori-distributori presso le cave, si ritiene che esse siano soggette ai controlli di prevenzione incendi solo per il parere di conformità, come previsto dall'art. 84 del D. Lgs 624/96, in quanto, anche se escluse dal campo di applicazione del DPR 547/55, non lo sono da quello del DM 16/02/82 qualora i quantitativi superino i 0,5 m³.

- 2) i distributori di cui al DM 12 settembre 2003 possono essere installati solo presso aziende che risultino iscritte alla camera del commercio come ditte di autotrasporti e vanno considerate come attività 18;
- 3) qualora fosse possibile installarli presso ditte anche non di autotrasporti siano da considerare attività 18 perché il più volte citato DM del 19/03/90, nella prefazione, individua, come oggetto del decreto, i distributori e non i depositi e, in regione Lombardia, per uniformità alla legge regionale 24/2004;

Al fine di dirimere ogni dubbio e per un corretto ed uniforme applicazione della normativa, ed essendo nella fase di transitorio per passare dal NOP al CPI, fase nella quale si trovano molte aziende agricole della provincia, si chiede il definitivo parere di codesto superiore ufficio.

Si allega copia dello stralcio della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24.

(Si omette di allegare copia dello stralcio della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. N.d.R.)